

Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2005²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina:

- a. la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria);
- b. le condizioni per la concessione di sussidi federali;
- c. la promozione dell'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *borse di studio*: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che non devono essere restituite;
- b. *prestiti di studio*: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che devono essere restituite.

¹ RS 101

² FF 2005 5349

Sezione 2: Sussidi federali

Art. 3 Principi

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi alle spese annue per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.

² La Confederazione accorda sussidi ai Cantoni alla condizione che essi rispettino le disposizioni degli articoli 5–11.

³ I sussidi sono versati in forma forfettaria.

Art. 4 Calcolo dei sussidi federali

¹ Il credito della Confederazione per le borse e i prestiti di studio è ripartito fra i singoli Cantoni secondo la loro quota nell'insieme delle spese cantonali computabili per le borse e i prestiti di studio degli ultimi cinque anni.

² Sono computabili le spese dei Cantoni per le borse di studio e per gli interessi dei prestiti di studio non ancora restituiti.

³ Il Consiglio federale stabilisce un tasso uniforme per gli interessi computabili dei prestiti di studio non ancora restituiti.

Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali

Art. 5 Beneficiari di borse e prestiti di studio

Possono beneficiare di borse e prestiti di studio:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera;
- c. i rifugiati e gli apolidi residenti in Svizzera e da essa riconosciuti;
- d. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, sempre che, conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio.

Art. 6 Idoneità del richiedente

¹ L'idoneità alla formazione deve essere considerata per il versamento di borse e prestiti di studio.

² È idoneo alla formazione chiunque adempia le condizioni di ammissione e di promozione dei centri di formazione.

³ RS 0.142.112.681

Art. 7 Centri di formazione riconosciuti

Le borse e i prestiti di studio sono versati per le formazioni in centri di formazione riconosciuti dalla Confederazione o dal Cantone.

Art. 8 Libera scelta dell'indirizzo di studio e del luogo di studio

Il versamento di borse e prestiti di studio non può essere subordinato alla scelta dell'indirizzo di studio o del luogo di studio.

Art. 9 Durata

¹ Le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione.

² Per i cicli di studi pluriennali il versamento di sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi.

Art. 10 Strutture di formazione particolari

Nel versamento di borse e prestiti di studio, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso dei cicli di studi strutturati in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.

Art. 11 Cambiamento di formazione

Se per motivi importanti gli studenti cambiano formazione, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione.

Sezione 4: Cantone competente

Art. 12

¹ Le borse e i prestiti di studio sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico agli effetti delle borse di studio (domicilio giuridico).

² Il domicilio giuridico è:

- a. il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell'ultima autorità tutoria competente;
- b. per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all'estero (Svizzeri all'estero): il Cantone d'origine;
- c. per i rifugiati e apolidi maggiorenni, riconosciuti dalla Svizzera, i cui genitori sono domiciliati all'estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l'assistenza incombe al Cantone interessato;

- d. per le persone maggiorenni che dopo aver terminato una prima formazione e, prima di iniziare la formazione per la quale chiedono borse e prestiti di studio, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un'attività lucrativa: il Cantone in questione.

³ Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.

Sezione 5: Promozione dell'armonizzazione intercantonale e statistica

Art. 13 Promozione dell'armonizzazione intercantonale

¹ La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

² Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

Art. 14 Statistica

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

La legge del 19 marzo 1965⁴ sulle indennità di studio è abrogata.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RU 1965 475, 1979 1687, 1999 2374